

R.G. 14-1/2025 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Francesca Parola **Presidente**
dott. Antonietta Sacco **Giudice rel**
dott. Caterina Sinico **Giudice**

nel procedimento n. 14-1/2025 PU per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E DI ASSISTENZA DI NOVARA, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Novara, Viale Manzoni n. 18, cod. fisc. n. 80013720034, rappresentata, difesa e domiciliata dall'avv. Daniela Creola, con studio in Novara, Via Dolores Bello n. 3

- ricorrente -

nei confronti di

INTERMARK SRL, in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Via Lungo Lago Gramsci n. 1/B a (28887) Omegna (VB), C.F.: 01347650036, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Chindamo del Foro di Palmi e dall'Avv. Luciano Toracca del Foro di Milano, domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via L. Settembrini, 29

-resistente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 17-3-2025 con cui la ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio di INTERMARK SRL, debitrice di **€ 10.296,76** per omessi versamenti contributivi a favore dei dipendenti dal mese di febbraio agosto 2022 al mese di novembre 2024 (in particolare, la creditrice - relativamente agli omessi versamenti contributivi del periodo agosto 2022 / aprile 2023 – otteneva altresì il decreto ingiuntivo n. 116/2023, R.G. n. 509/2023 emesso dal Tribunale di Novara in data 15/06/2023 per € 2.822,31, oltre interessi e spese);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la resistente ha sede in Omegna (VCO) e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verbania;

vista la successiva rinuncia all'apertura della liquidazione giudiziale da parte della ricorrente, la quale insisteva dunque solo per la domanda di apertura della liquidazione controllata della società debitrice,

rilevato che sussiste la legittimazione della ricorrente a chiedere la liquidazione controllata del debitore, in quanto essa vanta un credito di natura previdenziale,

rilevato che sussiste la legittimazione passiva della resistente, la quale riveste la qualità di debitrice ex art. 65 co.1 CCII in quanto essa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale (attesa la dimostrazione, da parte debitrice, del possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, come da documentazione prodotta in atti - rappresentata dai bilanci di esercizio degli ultimi tre esercizi), ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della resistente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, e, in particolare, dello stato di insolvenza della stessa, atteso che la società debitrice non è più in grado di far fronte, con mezzi normali di pagamento, né al debito verso la ricorrente (la quale ha infatti tentato un vano tentativo di pignoramento presso terzi), né al debito verso Agenzia delle Entrate-Riscossione (in parte rateizzato); l'insolvenza, d'altronde, è dimostrata dall'analisi dei dati degli ultimi tre bilanci, dai quali emerge un rapporto negativo tra l'ammontare dei debiti complessivi e il totale dell'attivo circolante, nonché dallo stesso deposito tardivo dei bilanci suddetti;

ritenuto inoltre sussistente il presupposto oggettivo di cui all'art. 268 comma 2 CCII che consente l'apertura della procedura di liquidazione controllata, quando richiesta dal creditore, solo laddove l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a euro cinquantamila: nel caso di specie, sebbene la debitrice abbia contestato l'ammontare complessivo del debito in ragione della pendenza di un contenzioso tributario per oltre 200.000 euro (come si desume dall'allegato 3 della propria comparsa di costituzione), giova precisare che, dalla certificazione aggiornata dei carichi iscritti a ruolo e affidati all'Agente della Riscossione, emerge in ogni caso un debito scaduto – e non rateizzato – di euro 391.482; a tal riguardo, precisato che l'importo esatto dell'accertamento tributario contestato dall'odierna resistente non sia stato indicato dalla stessa (dall'allegato 3 – come detto – si ricava solamente che sia superiore ad euro 200.000), l'unico credito che ad esso si avvicini (in ragione delle caratteristiche menzionate e desumibili dal ricorso tributario depositato), e che emerge dal certificato aggiornato dei debiti ADER, deriva da accertamento esecutivo per euro 267.370,34 (comprensivo di interessi e spese). Conseguentemente, anche a non volere considerare il credito predetto ai fini del superamento della soglia di cui all'art. 268 comma 2 CCII, residuerebbe comunque un debito già scaduto e non rateizzato, iscritto a ruolo, per euro 124.112,59, cui si aggiunge quello della ricorrente;

considerato altresì che, non trattandosi di istanza depositata personalmente dal debitore bensì da un creditore, non risulta attestata l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante azioni giudiziarie, e che non è nemmeno richiesta la allegazione e produzione di una relazione redatta dall'OCC, prescritta dell'art 269 CCII;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate, lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche:

ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti di cui all'art. 268 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI.

PQM

visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI;

DISPONE



non luogo a provvedere sull'istanza di apertura della Liquidazione Giudiziale, stante la rinuncia del creditore istante;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **INTERMARK SRL**, in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Via Lungo Lago Gramsci n. 1/B a (28887) Omegna (VB), C.F.: 01347650036;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Antonietta Sacco,

nomina liquidatore l'avv. Angela Tripodi – OCC di Verbania;

ordina al debitore di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, qualora non vi abbia già provveduto, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio **di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art.10 co.3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non si ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

autorizza il liquidatore ad accedere alle banche dati pubbliche;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale nonché la pubblicazione – a cura del liquidatore - presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e presso Registro PRA;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata alla società debitrice e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verbania, il 7.11.2025

Il Giudice Rel.

Antonietta Sacco

Il Presidente

Francesca Parola

